

## **Mobilità nel pubblico impiego e retribuzione**

Con sentenza n. **4761** del **25 febbraio 2008**, la Cassazione ha affermato che nelle procedure volontarie di mobilità nel pubblico impiego, in mancanza di disposizioni speciali di legge che espressamente e specificatamente definiscano un determinato trattamento retributivo come non riassorbibile, si applica il principio generale della riassorbibilità degli assegni "ad personam"..